Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 12 giugno 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1940

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 maggio 1940-XVIII, n. 528.

Sostituzione del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale con personale pensionato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, escluse le ferrovie, hanno facoltà, fino a nuova disposizione, di assumere temporaneamente in servizio personale civile pensionato in sostituzione di quello di ruolo richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale.

L'uso di detta facoltà è subordinato all'esistenza nei singoli ruoli di un numero di vacanze non inferiore al cinque per cento dei posti di cui ciascun ruolo è costituito e le assunzioni di pensionati possono essere disposte in relazione alle vacanze eccedenti detta percentuale, sempreché determinate da richiami alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale.

In casi speciali e in relazione alla situazione di determinati ruoli può essere consentito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di derogare ai limiti stabiliti nel precedente comma.

Art. 2.

Le assunzioni di pensionati ai termini del precedente articolo 1 s'intendono, in ogni caso, effettuate con la condizione dell'immediato licenziamento appena abbiano ripreso servizio gli impiegati di ruolo in sostituzione dei quali i pensionati vennero assunti.

Art. 3.

Non possono essere disposte assunzioni di pensionati che, quando erano in attività di servizio, appartenevano a categoria o gruppo diversi da quelli cui appartiene il personale di ruolo da sostituire.

Quando manchi la possibilità di assumere pensionati che rivestivano grado uguale o inferiore a quello ricoperto dal personale da sostituire, la scelta deve farsi tra pensionati che, all'atto del collocamento a riposo, rivestivano, tra i gradi superiori, quelli meno elevati rispetto ai gradi degli impiegati da sostituire.

I pensionati da assumere debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere iscritti al P.N.F.;

b) non aver superato il 70° anno di età e non aver lasciato il servizio attivo da oltre quattro anni;

c) essere in condizioni fisiche da assicurare in servizio un utile ed efficace rendimento.

Art. 4.

Ai pensionati assunti in servizio sarà corrisposta una retribuzione, da fissarsi col decreto Ministeriale di assunzione, non superiore alla eccedenza del trattamento di attività — a titolo di stipendio, supplemento di servizio attivo ed eventuale aggiunta di famiglia determinata ai sensi delle vigenti disposizioni — inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e relativa anzianità nel grado medesimo, rispetto alla pensione in godimento, compreso l'eventuale assegno di caro viveri.

Tale eccedenza è soggetta a revisione in relazione a variazioni dell'aggiunta di famiglia.

Peraltro, l'eccedenza medesima non potrà superare in alcun caso l'importo complessivo della retribuzione e dell'eventuale aggiunta di famiglia stabilite dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e dalla legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, per il personale non di ruolo di categoria corrispondente al gruppo o alla categoria cui appartengono, ai sensi del 1° comma del precedente articolo 3, i pensionati assunti in servizio.

Art. 5.

Il servizio prestato dai pensionati ai termini del presente decreto non dà diritto a riliquidazione del trattamento di quiescenza nè a concessione di indennità di licenziamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII, n. 529.

Suggellamento da parte delle autorità italiane delle stazioni radioelettriche delle navi mercantili e da diporto nelle acque territoriali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 10 luglio 1924, n. 1226, con il quale è stato approvato il regolamento per la esecuzione del Regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, e successive modificazioni riflettenti le comunicazioni senza filo;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2128, con il quale fu estesa alle Colonie l'applicazione dei Regi decreti 8 febbraio 1923, n. 1067, e 1° luglio 1924, n. 1226;

Visto il R. decreto 25 marzo 1933, n. 204, con il quale è stata resa esecutiva in Italia la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Madrid 1932;

Considerata l'opportunità e l'urgenza di integrare le disposizioni dell'art. 14 del R. decreto 10 luglio 1924, n. 1226, su menzionato;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per la marina e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 14 del R. decreto 10 luglio 1924, n. 1226, resta abrogato e viene sostituito come segue:

« Tutti i concessionari di stazioni radioelettriche debbono sottoporre all'approvazione del Ministero delle comunicazioni

gli orari di servizio, nè ad essi potranno portare alcuna variante senza la preventiva autorizzazione ministeriale. Il Ministero suddetto può imporre limitazioni di orario quando ciò sia richiesto da ragioni tecniche o da interessi dello Stato.

È vietato alle navi mercantili e da diporto di servirsi delle proprie stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche quando si trovino all'ancoraggio nelle acque dello Stato. A tale uopo le Capitanerie di porto del Regno, del territorio Libico, delle Colonie e dei Possedimenti italiani dell'Egeo, sono autorizzate a procedere alla chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso alle stazioni radioelettriche delle navi stesse, quando le medesime procedono all'ancoraggio nelle acque territoriali.

La chiusura ed il suggellamento devono essere effettuati a cura dell'autorità marittima.

Le chiavi delle porte d'accesso ai locali in cui trovansi impiantati gli apparecchi di radiocomunicazioni devono essere consegnate, dopo la chiusura ed il relativo suggellamento, al comandante del piroscafo, che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integrità dei sigilli.

Il disuggellamento e la riapertura delle porte di accesso ai locali di cui ai commi precedenti dovranno essere eseguiti dal comandante dopo l'uscita dalle acque territoriali, salvo a provvedervi in qualunque momento nei casi di pericolo e richiesta di soccorso e sempre che manchi la possibilità di comunicare comunque con la terra ferma.

Il comandante della nave dovrà anche provvedere all'apertura nei casi di visite di ispezione o di collaudo degli impianti di telecomunicazioni da parte dei funzionari dell'Amministrazione postale telegrafica e della Regia marina, all'uopo incaricati, e l'Autorità marittima dovrà indi procedere alla nuova chiusura e suggellamento delle porte di accesso, con le modalità di cui ai commi precedenti.

I trasgressori a tali disposizioni sono puniti a norma degli articoli 18 e 19 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 1067 ».

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — CIANO — TERUZZI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio n.* 41. — MANCINI

REGIO DECRETO 18 aprile 1940-XVIII, n. 530.

Approvazione dell'atto aggiuntivo 2 febbraio 1940-XVIII per la parziale trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Suzzara-Ferrara concessa all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 17 maggio 1883, n. 1433 (serie 3ª), col quale venne approvata la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Suzzara-Ferrara;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive aggiunte e modificazioni;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio l'atto aggiuntivo stipulato il 2 febbraio 1940-XVIII fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti dell'Amministrazione provinciale di Mantova e della Società anonima Ferrovia Suzzara-Ferrara per la parziale trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Suzzara-Ferrara esercitata dall'industria privata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 40. — MANCINI

REGIO DECRETO 22 aprile 1940-XVIII, n. 531.

Norme per l'attuazione della legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, circa la disciplina delle società fiduciarie e di revisione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1966, che detta norme sulla disciplina delle Società fiduciarie e di revisione;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'opportunità di emanare il regolamento per l'esecuzione della legge predetta;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per ottenere l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, le Società fiduciarie e di revisione dovranno presentare apposita istanza al Ministero delle corporazioni.

Alla predetta domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° copia dell'atto costitutivo;

2° copia dello statuto;

3° copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato;

4° dimostrazione specifica degli scopi che la Società si propone e dei mezzi predisposti per raggiungerli con particolare riguardo alla sua organizzazione interna;

5° relazione analitica dell'attività svolta dalla Società a partire dalla sua costituzione;

6° per gli amministratori, certificato di cittadinanza italiana e certificato di iscrizione negli albi professionali, ai sensi dell'art. 4 della legge;

7° per il personale della Società, dimostrazione del possesso del titolo di studio idoneo alla iscrizione in uno degli albi professionali ammessi dalla legge, nonchè i requisiti di cittadinanza e moralità richiesti per la iscrizione negli albi stessi.

Art. 2.

Quando la Società si è costituita sotto la forma di Società anonima la domanda di cui al precedente articolo dovrà inoltre essere corredata da documenti atti a provare:

1) che il capitale sociale, interamente versato, raggiunga l'ammontare previsto dall'art. 3 della legge ed è investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato nella misura stabilita in detto articolo;

2) che i titoli predetti sono stati costituiti in deposito vincolato nella forma di cui all'articolo stesso;

3) che tutti i componenti del Collegio sindacale sono iscritti negli albi professionali e almeno due negli albi degli esercenti in materia di economia e commercio o in quello dei ragionieri o nel ruolo dei revisori dei conti.

Quando la Società è costituita sotto forma di Società a garanzia limitata si applicano le norme dei precedenti comma 1) e 2).

Quando la Società è costituita sotto forma di Società in nome collettivo o accomandita semplice e qualora non siano prestate le garanzie previste dalla prima parte di questo articolo per le Società anonime, la domanda deve essere corredata da documenti atti a provare che ciascuno dei soci a responsabilità illimitata è in grado di rispondere per le obbligazioni sociali con un patrimonio adeguato agli scopi della Società.

Art. 3.

La vigilanza sulle Società fiduciarie e di revisione è esercitata per mezzo dell'esame dei bilanci annuali, i quali devono essere inviati al Ministero delle corporazioni entro un mese dalla loro approvazione, e per mezzo d'ispezioni periodiche e straordinarie dell'amministrazione sociale, affidate a funzionari governativi.

La Società ha l'obbligo di fornire tutte le spiegazioni e di presentare tutti i documenti richiesti dal funzionario governativo incaricato dell'ispezione o direttamente dal Ministero delle corporazioni.

I risultati di ogni ispezione devono essere fatti constatare per mezzo di processo verbale redatto in doppio esemplare, di cui uno viene rilasciato alla Società e l'altro è ritirato dal funzionario ispettore che lo trasmetterà al Ministero delle corporazioni.

Qualora sorga contestazione tra i funzionari ispettori e i rappresentanti della Società deve farsene espressa menzione nel verbale. Esso porta la firma di tutti gli intervenuti, i quali possono farvi inserire tutte le dichiarazioni che ritengono opportune.

Il processo verbale deve essere presentato al Consiglio di amministrazione della Società nella sua più vicina adunanza, ed anche prima se dall'ispezione risultino fatti gravi.

Devono essere pure presentate al Consiglio di amministrazione le osservazioni del Ministero sui risultati delle ispezioni.

Al fine di rendere più continuativa ed efficace la vigilanza devoluta allo Stato sulle Società fiduciarie e di revisione, il Ministero delle corporazioni ha facoltà di designare presso le Società autorizzate un commissario permanente.

Art. 4.

Ove la Società ometta di inviare al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale, o rifiuti di fornire gli altri documenti che da esso fossero eventualmente richiesti, o incorra in altra irregolarità, il Ministro per le corporazioni di concerto con quello per la grazia e giustizia può sospendere la Società dall'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione dopo avere contestati alla Società i fatti ad essa addebitati, e nei casi più gravi revocare l'autorizzazione.

Art. 5.

Le spese per le ispezioni di cui all'art. 3 sono a carico delle Società soggette a vigilanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 42. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 maggio 1940-XVIII, n. 532.
Variazioni alla rete consolare.

N. 532. R. decreto 6 maggio 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, vengono apportate variazioni alla rete consolare.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1940-XVIII

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1940-XVIII.
Abrogazione delle istruzioni annesse al decreto Ministeriale 27 giugno 1905 e nuove disposizioni sull'« Unità tecnica delle ferrovie ».

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 10522/a Div. I del 27 giugno 1905 che approva e rende esecutiva, per le Ferrovie dello Stato, le istruzioni annesse al medesimo riguardanti gli esperimenti delle locomotive e delle caldaie a vapore, l'esame dei tipi ed il collaudo del materiale mobile e le prescrizioni per quelle destinate al servizio cumulativo;

Visto il decreto Ministeriale n. 1265 del 28 novembre 1928 che abroga e sostituisce la parte I delle citate istruzioni 27 giugno 1905;

Visto il decreto interministeriale 24 agosto 1939 riguardante l'andata in vigore dal 1° gennaio 1939 delle disposizioni sull'Unità tecnica delle ferrovie;

Decreta:

Art. 1.

Le istruzioni annesse al decreto Ministeriale 27 giugno 1905 sono abrogate.

Art. 2.

Il materiale mobile di proprietà delle Ferrovie dello Stato e quello di proprietà privata immatricolato nel parco delle Ferrovie dello Stato deve soddisfare a tutte le disposizioni dell'Unità tecnica delle ferrovie, a meno che si tratti di materiale non destinato al servizio cumulativo con l'estero.

In tal caso, il materiale mobile può essere costruito anche in base al profilo-limite italiano, di cui il decreto Ministeriale 15 gennaio 1930, n. 1502, rappresentato nella tavola annessa al medesimo. Le riduzioni di larghezza devono però essere sempre calcolate con le stesse formule di cui al paragrafo 6 dell'Unità tecnica predetta.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore a partire dal 1° gennaio 1939.

Roma, addì 6 marzo 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(2191)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo dei rottami e dei manufatti di rame

Ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1939, n. 1805, con provvedimenti P. 785 del 29 maggio scorso e P. 793 del 1° giugno corrente è stato fissato in lire venti al chilo il prezzo da corrispondere ai detentori di manufatti di rame in qualunque stato di uso essi si trovino, e in lire dodici al chilo il prezzo da corrispondere ai detentori di rottami di rame.

I suddetti prezzi si riferiscono al peso della merce, al netto di manici, chiodi, bordi, ecc. non di rame

Per il materiale non di rame che venga ritirato dai raccoglitori, dovrà essere corrisposto un compenso a parte in base ai prezzi vigenti.

E' stato consentito ai detentori di oggetti di rame di trattenere i materiali non di rame, dopo aver provveduto alla loro separazione dal manufatto.

(2219)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Marrubiu, in liquidazione, con sede nel comune di Terralba (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 ottobre 1939-XVII, con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Marrubiu, con sede nel comune di Terralba (Cagliari), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 17 ottobre 1939-XVII, col quale si è nominato il dott. Virgilio Salaris commissario liquidatore della Cassa rurale suindicata;

Considerato che il cennato commissario ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Celeste Giustino Sanna è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Marrubiu, avente sede nel comune di Terralba (Cagliari), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del rag. Virgilio Salaris.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2160)

Nomina di tre membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Rovigo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 maggio 1940-XVIII, col quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Rovigo, con sede in Rovigo;

Veduto il proprio provvedimento in data 10 maggio 1940-XVIII, col quale è stato nominato il commissario straordinario per l'amministrazione del Monte di credito su pegno anzidetto;

Dispone:

I signori cav. dott. Mario Melchiori, ing. prof. Tullio Silvestri e rag. Amedeo Pollini sono nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'amministrazione straordinaria del Monte di credito su pegno di Rovigo, con sede in Rovigo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2161)

Sostituzione del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Ceprano (Frosinone)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 7 novembre 1939-XVIII, col quale il comm. Rocco Paolo Marinelli è stato nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Ceprano, con

sede in Ceprano, ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;
Considerato che, a seguito del decesso del comm. Rocco Paolo Marinelli, occorre provvedere a ricoprire l'anzidetta carica rimasta vacante;

Dispone:

Il dott. Michele Affinito è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Ceprano, con sede in Ceprano (Frosinone), in sostituzione del comm. Rocco Paolo Marinelli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2162)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Fermo (Ascoli Piceno) a sostituirsi con proprie dipendenze alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Pedaso, Petritoli e Porto Sant'Elpidio, in provincia di Ascoli Piceno.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 28, 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la convenzione stipulata in data 23 maggio 1940-XVIII fra la Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Pedaso, Petritoli e Porto Sant'Elpidio, site in provincia di Ascoli Piceno;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Fermo, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), a sostituirsi con proprie dipendenze alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Pedaso (Ascoli Piceno), Petritoli (Ascoli Piceno) e Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
Le sostituzioni anzidette avranno luogo a decorrere dal 14 giugno 1940-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2179)

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Jesi (Ancona) a sostituirsi, con proprie dipendenze, alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Morro d'Alba e Serra de' Conti, in provincia di Ancona.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 28, 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la convenzione stipulata in data 21 maggio 1940-XVIII fra la Banca popolare cooperativa di Jesi, società anonima cooperativa con sede in Jesi (Ancona), e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Morro d'Alba (Ancona) e di Serra de' Conti (Ancona);

Autorizza

la Banca popolare cooperativa di Jesi, società anonima cooperativa con sede in Jesi, a sostituirsi, con proprie dipendenze, alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Morro d'Alba (Ancona) e di Serra de' Conti (Ancona), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
Le sostituzioni anzidette avranno luogo a decorrere dal 14 giugno 1940-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2180)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Fabriano (Ancona) a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Arcevia, Cerreto d'Esi, Sassoferrato e Serra San Quirico, in provincia di Ancona.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 28, 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la convenzione stipulata in data 21 maggio 1940-XVIII fra la Cassa di risparmio di Fabriano, con sede in Fabriano (Ancona), e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Arcevia (Ancona), Cerreto d'Esi (Ancona), Sassoferrato (Ancona) e Serra S. Quirico (Ancona);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Fabriano, con sede in Fabriano (Ancona), a sostituirsi, alle date a fianco indicate, alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Arcevia - 15 giugno 1940-XVIII, Cerreto d'Esi - 16 giugno 1940-XVIII, Sassoferrato - 16 giugno 1940-XVIII e Serra S. Quirico - 17 giugno 1940-XVIII, in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
L'azienda subentrante è autorizzata ad insediarsi, con proprie dipendenze, in Cerreto d'Esi (Ancona) e in Serra S. Quirico (Ancona).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2181)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Loreto (Ancona) a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Castelfidardo e Loreto Marche, in provincia di Ancona.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la convenzione in data 24 maggio 1940-XVIII fra la Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto (Ancona), e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Castelfidardo (Ancona) e di Loreto Marche (Ancona);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Loreto, con sede in Loreto (Ancona), a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Castelfidardo (An-

cona) e di Loreto Marche (Ancona), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

Le sostituzioni anzidette avverranno a decorrere dal 15 giugno 1940-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2182)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Fano (Pesaro) a sostituirsi, con una propria dipendenza, alla Banca delle Marche e degli Abruzzi con sede in Ancona, nell'esercizio della filiale di Saltara (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 28, 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la convenzione stipulata in data 22 maggio 1940-XVIII fra la Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Saltara (Pesaro);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro), a sostituirsi con una propria dipendenza alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, nell'esercizio della filiale di Saltara (Pesaro), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 16 giugno 1940-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2183)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Pisticci (Matera) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Pisticci (Matera) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Pisticci (Matera) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività o gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2186)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Parma, a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Piacenza, nell'esercizio della filiale di Bardi (Parma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 28, 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la convenzione stipulata in data 1° giugno 1940-XVIII fra la Cassa di risparmio di Parma, avente sede in Parma, e la Cassa di risparmio di Piacenza, avente sede in Piacenza, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Bardi (Parma);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Parma, avente sede in Parma, a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Piacenza, avente sede in Piacenza, nell'esercizio della filiale di Bardi (Parma), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avverrà a decorrere dal 30 giugno 1940-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2185)

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa di Macerataleltria (Pesaro) a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nell'esercizio della filiale di Macerataleltria (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la convenzione stipulata in data 24 maggio 1940-XVIII fra la Banca popolare cooperativa di Macerataleltria, società anonima cooperativa con sede in Macerataleltria (Pesaro), e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Macerataleltria (Pesaro);

Autorizza

la Banca popolare cooperativa di Macerataleltria, società anonima cooperativa con sede in Macerataleltria (Pesaro), a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, nell'esercizio della filiale di Macerataleltria (Pesaro), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 17 giugno 1940-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2184)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Modificazioni al bando di concorso a nove posti di alunno d'ordine nelle Capitanerie di porto

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 19 febbraio 1940-XVIII, n. 194, sulle attribuzioni e ordinamento del Comando generale delle Capitanerie di porto;
Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1940-XVIII concernente il passaggio di servizi del Comando generale delle Capitanerie di porto alla Direzione generale della Marina mercantile;
Visto il proprio decreto 12 gennaio 1940-XVIII registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio successivo — bilancio comunicazioni — al registro n. 35, foglio n. 278, col quale è stato bandito un concorso a nove posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale civile delle Capitanerie di porto;

Decreta:

Gli articoli 5, 6 e 7 del su citato decreto 12 gennaio 1940 col quale è bandito un concorso a nove posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale civile delle Capitanerie di porto, vengono sostituiti dai seguenti articoli:

Art. 5.

« La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale sarà composta come segue:
un funzionario di grado non inferiore al 6°, presidente;
due funzionari di gruppo *A* di grado non inferiore all'8°, membri;
un funzionario di gruppo *A*, eserciterà le funzioni di segretario.
« Occorrendo, la Commissione sarà integrata con due o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere e di stenografia ».

Art. 6.

« Gli esami avranno luogo in Roma, presso il Ministero delle comunicazioni, Direzione generale della Marina mercantile, od altra sede che sarà tempestivamente indicata e consterà delle prove scritte e della prova orale specificata nel programma annesso al presente decreto.
« Le prove scritte avranno inizio, non prima del 30° giorno, non festivo, dopo il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
« I candidati avranno comunicazioni in tempo utile del giorno, e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali, saranno tenute ».

Art. 7.

« Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
« Per le prove grafiche di cui al punto 3° dell'unito programma, la votazione risulterà dalla media delle singole votazioni, in ognuna delle quali il candidato dovrà riportare un punto non inferiore a sei decimi.
« La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.
« La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue francese, inglese, tedesca. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30.
« Per la prova facoltativa di stenografia verrà assegnato un coefficiente da 0,30 a 1.
« Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori. Per l'assegnazione di detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(2212)

REGIA PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria generale del concorso al posto di vice medico capo del comune di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Veduto l'avviso di concorso in data 6 ottobre 1939-XVII, n. 19156, con il quale venne indetto il concorso per titoli e per esami al posto di vice medico capo, addetto all'Ufficio d'igiene del comune di Parma;
Veduto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1940, n. 9, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso predetto;
Veduti i verbali della suindicata Commissione giudicatrice, dai quali risulta che i tre candidati che hanno preso parte al concorso sono stati dichiarati idonei a coprire il posto;
Veduti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 23 e 64 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultanti idonei nel concorso per il posto di vice medico capo, addetto all'Ufficio d'igiene del comune di Parma:

1) Mazza dott. Luigi . . . . . con voti 127
2) Miceli dott. Alfredo . . . . . » 118,225
3) Scaldara dott. Francesco . . . . . » 114,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Parma e del comune di Parma.

Parma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Veduto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti al posto di vice medico capo addetto all'Ufficio d'igiene del comune di Parma;
Veduti gli articoli 36 e 54 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Veduti gli articoli 23 e 64 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso al posto di vice medico capo del comune di Parma il dott. Luigi Mazza.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Parma e del comune di Parma.

Parma, addì 31 maggio 1940-XVIII

Il Prefetto

(2175)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.